



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
C. Corghi, A. Guerra

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
F. Poggiani, C. Pollet, R.A. Rizzi,
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino,
E. Valcarenghi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero

S. Bettiol, G. Beschi, P. Bisi,
G. Campisi, L. Cellini, M. Coppola,
C. Corghi, S. Crocetta, A. Del Prete,
C. De Stefanis, P. Di Marino,
C. Feriozzi, G. Fino, J. Granatyr,
A. Guerra, M. Lenzarini, A. Marino,
T. Panozzo, A. Pratesi, S. Ripoli,
P. Rossi, A. Sica, P. Tetto,
L. Valerio, S. Vallasciani, E. Vial

Stampa

Il periodico è disponibile ON LINE
sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore

Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica:
servizioclienti@gruppocastelli.com
Recapito Skype: servizioclientiratio

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 10/2011
Periodico trimestrale,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 6.05.2024

RATIO

Società e Impresa

Gestione giuridica e contrattuale, pratiche amministrative e crisi d'impresa

Sommario 5/2024

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Editoriale | - La trasmissione del sapere scientifico è responsabilità sociale | 3 |
| Il Notaio consiglia | - Diritti particolari del socio di S.r.l. | 4 |
| Ultime notizie dalla banca | - Frodi informatiche, truffe nei pagamenti, come difendersi, azioni e rimedi | 5 |
| Notizie in breve | | 6 |

Società di persone

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Diritto societario | - Specifiche cause di scioglimento di una S.n.c. | 8 |
|---------------------------|--|---|

Società di capitali

| | | |
|---------------------------|---|----|
| Diritto societario | - Riunione assembleare di una S.r.l. | 10 |
| | - Sostituzione processuale del socio di S.r.l. nell' <i>actio pro societate</i> | 14 |


Pratiche amministrative

| | | |
|---------------------|--|----|
| Agevolazioni |  - Potenziata la Nuova Sabatini | 18 |
|---------------------|--|----|

Contratti d'impresa

| | | |
|-------------------|---|----|
| Fabbricati | - Tutela degli acquirenti di immobili da costruire (1ª parte) | 24 |
|-------------------|---|----|

Temi professionali

| | | |
|------------------------|--|----|
| Crisi d'impresa |  - Modelli di relazione e modulistica per gestori della crisi ed O.C.C. | 28 |
|------------------------|--|----|

Gestione d'impresa

| | | |
|------------------------|---|-----------|
| Amministrazione | - Conferimento della delega all'amministratore delegato | 32 |
|------------------------|---|-----------|

Diritto fallimentare

| | | |
|------------------|--|-----------|
| Procedure | - Esercizio dell'impresa nella liquidazione giudiziale | 36 |
| | - Nuove misure per il pignoramento presso terzi | 38 |

Impresa e fisco

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| Accertamento | - Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale | 42 |
|---------------------|---|-----------|

Rubriche

| | | |
|--------------------------------|--|-----------|
| Giurisprudenza | - Rassegna di giurisprudenza: società - obbligazioni e contratti | 46 |
| Quesito Agenzia Entrate | - Trasferimento universale del patrimonio di società estera | 48 |

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

Indirizzo Skype: [servizioclientiratio](https://www.skype.com/add?contact=servizioclientiratio)

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

SPECIFICHE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DI UNA S.N.C.

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Artt. da 2272 a 2283 c.c.

La società in nome collettivo è un ente a carattere personale in cui i soci, per le obbligazioni assunte dalla società, oltre a rispondere con il patrimonio sociale, rispondono, qualora quest'ultimo risulti insufficiente, anche con il patrimonio personale. Per questa ragione, si distingue dalle società di capitali, dove invece la responsabilità è limitata alla quota di capitale sottoscritto, che potrà essere rappresentata da quote o azioni.

Ulteriore elemento di distinzione tra le società di capitale e quelle di persone è che in quest'ultima assume un particolare valore la persona del singolo socio, che riveste dunque la funzione di amministratore della società.

Come accade per le altre società, anche la S.n.c. non potrà avere durata indefinita ed è soggetta a scioglimento al verificarsi di una delle cause previste dal codice civile.

SCHEMA DI SINTESI

SOCIETÀ DI PERSONE



- È il principale tipo di società personale per l'esercizio delle attività commerciali. Si costituisce con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. Diversamente dalle società di capitali, non è prevista la possibilità della costituzione con un unico socio.
- La vita sociale è regolata dall'atto costitutivo che funge anche da statuto e dalle disposizioni del c.c.
- La disciplina sullo scioglimento e della successiva messa in liquidazione delle società di persone è contenuta negli artt. dal 2272 al 2283 del c.c. in relazione alla società semplice, la cui disciplina torna applicabile anche alla S.n.c., per l'esplicito richiamo contenuto nell'art. 2293 c.c.
- Ulteriori disposizioni previste dal c.c. integrano la normativa generale:
 - .. l'art. 2308 che aggiunge due ulteriori presupposti che possono determinare una causa di scioglimento;
 - .. gli artt. 2309 e 2312 che indicano ulteriori formalità da seguire in occasione della chiusura della fase liquidatoria.

CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA S.N.C.



- Fermo restando che anche in tema di scioglimento il legislatore ha attribuito all'autonomia dei soci la possibilità di modellare apposite cause, ve ne sono alcune non derogabili.
- La norma che regola lo scioglimento della società semplice e delle società personali in generale, è l'art. 2272 c.c. che prevede necessariamente lo scioglimento al verificarsi di una delle seguenti cause:
 - 1) decorso del termine, se indicato nel contratto sociale, fatto salvo il caso in cui le parti mostrino (anche per fatti concludenti), la volontà di continuare la società, ai sensi dell'art. 2273 c.c.;
 - 2) mutuo consenso dei soci (liquidazione volontaria);
 - 3) conseguimento dell'oggetto sociale, purché esso sia precisamente circostanziato nel contratto sociale e possa così dirsi conseguito in via assoluta e definitiva;
 - 4) impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, alla condizione che si tratti di impossibilità assoluta e definitiva, non di una temporanea difficoltà economica. Secondo la tesi prevalente nemmeno la crisi o l'insolvenza integrano suddetta causa di scioglimento;
 - 5) presenza di un unico socio, protratta per sei mesi dal momento in cui è venuta a mancare la pluralità dei soci. Nelle S.a.s. integra una causa di scioglimento anche la mancanza di soci accomandanti o accomandatari;
 - 6) apertura della liquidazione controllata, ovvero della procedura concorsuale liquidatoria prevista per i debitori sovra indebitati.
- La disposizione summenzionata si occupa di disciplinare le cause di scioglimento dell'ente che non va confusa con l'estinzione.
- Difatti, lo scioglimento costituisce solamente la prima delle fasi che portano alla definitiva perdita della soggettività giuridica, che per le società in nome collettivo coincide con la cancellazione dal Registro delle Imprese.

APPROFONDIMENTI

CAUSE
DI SCIoglimento
IN DETTAGLIO

- **Decorso del termine**
 - Al momento della costituzione è necessario fissare un termine di durata della società; i soci possono, tuttavia, prorogarla prima della scadenza del termine, sia per iscritto o con la continuazione tacita nel compimento delle operazioni sociali.
 - Qualora non venga manifestata alcuna volontà, la società si scioglie con conseguente messa in liquidazione.
- **Conseguimento dell'oggetto sociale**
 - Al momento della costituzione i soci indicano sempre l'oggetto sociale, ossia l'attività che la società, di fatto, andrà a svolgere nel corso della sua esistenza.
 - L'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale fissato o il suo conseguimento determinano una causa di scioglimento.
- **Volontà dei soci**
 - La società si scioglie anche per volontà di tutti i soci da qualunque causa determinata.
 - Su tale aspetto, si ritiene precisare che la S.n.c. potrà sciogliersi anche per volere della maggioranza dei soci, qualora questa differente possibilità sia stata inserita nell'atto costitutivo.
- **Venir meno della pluralità dei soci**
 - Ulteriore causa di scioglimento va rinvenuta nel venir meno della pluralità dei soci.
 - Come dianzi evidenziato, nella S.n.c., come in tutte le società personali, non è possibile che vi sia un solo socio. In questo caso la società si scioglie salvo che, nel termine di sei mesi, questa venga ricostituita.
- **Altre cause**
 - La società si scioglie anche per altre eventuali cause previste dallo statuto e decise dai soci; oppure, infine, per la messa in stato di liquidazione giudiziale.

SCIoglimento
CON APERTURA
DELLA FASE
DI LIQUIDAZIONE

- Al verificarsi di una delle cause di scioglimento, in presenza di rapporti di debito e credito, è necessario che la cessazione sia anticipata dalla fase di liquidazione con conseguente nomina di un liquidatore.
- Quest'ultimo provvederà ad adempiere a tali obblighi, per poi procedere allo scioglimento.

SCIoglimento
SENZA MESSA
IN LIQUIDAZIONE

- In una particolare ipotesi è possibile procedere allo scioglimento della S.n.c. con contestuale richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.
- In pratica, è possibile evitare la fase della liquidazione qualora nel momento in cui viene deliberato lo scioglimento non vi sono debiti e crediti e nessun altro rapporto attivo, cioè non esistono passività da estinguere o crediti da incassare.

REVOCA
DELLO STATO
DI LIQUIDAZIONE

- Diversamente dalle società di capitali il codice civile non prevede la possibilità di revoca dello stato di liquidazione.
- Il Consiglio nazionale del Notariato, nello studio 111-2019/I, ha precisato che pur in assenza di una specifica disposizione in tal senso, anche nelle società di persone si ritiene possibile la revoca dello stato di liquidazione.